

**CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI,  
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO  
A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPORTIVE  
da CACCIA  
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE  
E DEI SUOI TESSERATI**

**2351/77/52000200  
2351/65/52000100**



AGENZIA ROMA 2351 2351	POLIZZA(RAMO-NUMERO) 77/52000200 65/52000100
N° FOGLIO 2 di 42 ALLEGATO A <input checked="" type="checkbox"/> POLIZZA <input type="checkbox"/> VARIAZIONE	
(uno, due,tre, ecc. di totale pagine)	

## Sommario

<b>CONVENZIONE ASSICURATIVA</b>	<b>5</b>
<i>Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione</i> .....	5
<i>Art. 2 Obblighi della Federazione</i> .....	5
<i>Art. 3 Foro competente - clausola arbitrale</i> .....	5
<i>Art. 4 Clausola Broker</i> .....	6
<b>REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE</b>	<b>7</b>
DEFINIZIONI	7
<b>NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI</b>	<b>10</b>
<i>Art. 5 Manifestazioni unitarie</i> .....	10
<i>Art. 6 Assicurazioni per conto altrui</i> .....	10
<i>Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i> .....	10
<i>Art. 8 Aggravamento del rischio</i> .....	10
<i>Art. 9 Diminuzione del rischio</i> .....	10
<i>Art. 10 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio</i> .....	11
<i>Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</i> .....	11
<i>Art. 12 Titoli che danno diritto all'assicurazione</i> .....	12
<i>Art. 13 Denuncia dei sinistri</i> .....	13
<i>Art. 14 Oneri fiscali</i> .....	13
<i>Art. 15 Modifiche dell'Assicurazione</i> .....	13
<i>Art. 16 Rinvio alle norme di legge</i> .....	13
<i>Art. 17 Interpretazione del Contratto</i> .....	14
<i>Art. 18 Rescissione del contratto</i> .....	14
<i>Art. 19 Foro competente</i> .....	14
<i>Art. 20 Dichiarazioni della Società</i> .....	14
<i>Art. 21 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte</i> .....	14
<b>SEZIONE INFORTUNI</b> .....	<b>15</b>
<i>Art. 22 Soggetti Assicurati</i> .....	15
<i>Art. 23 Oggetto del rischio</i> .....	15
<i>Art. 24 Estensioni di garanzia</i> .....	16
<i>Art. 25 Esclusioni</i> .....	16
<i>Art. 26 Esonero denuncia di infermità</i> .....	17
<i>Art. 27 Esonero denuncia altre assicurazioni</i> .....	17
<i>Art. 28 Rinuncia alla rivalsa</i> .....	17
<i>Art. 29 Persone non assicurabili</i> .....	18

AGENZIA ROMA 2351 2351		POLIZZA(RAMO-NUMERO) 77/52000200 65/52000100	
FOGLIO 3 di 42		ALLEGATO A <input checked="" type="checkbox"/>	POLIZZA <input type="checkbox"/>
N° _____		VARIAZIONE <input type="checkbox"/>	
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)			

<i>Art. 30 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari.....</i>	18
<i>Art. 31 Infortuni determinati da calamità naturali.....</i>	18
<i>Art. 32 Evento con pluralità di infortuni.....</i>	19
<i>Art. 33 Validità territoriale.....</i>	19
<i>Art. 34 Limite di età.....</i>	19
<i>Art. 35 Criteri di indennizzabilità.....</i>	19
<i>Art. 36 Rischio volo.....</i>	19
<i>Art. 37 Prestazioni.....</i>	20
<i>Art. 38 Controversie sulla natura degli infortuni.....</i>	22
<i>Art. 39 Pagamento dell'indennità.....</i>	23
<i>Art. 40 Estensioni speciali.....</i>	23
<i>Art. 41 Rimborso Spese Mediche.....</i>	25
<i>Art. 42 Denuncia degli infortuni.....</i>	27
<i>Art. 43 Rinuncia al diritto di surrogazione.....</i>	27

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI..... 28**

<i>Art. 44 Descrizione del rischio.....</i>	28
<i>Art. 46 Oggetto dell'assicurazione.....</i>	28
<i>Art. 47 Limiti Territoriali.....</i>	28
<i>Art. 48 Novero dei terzi.....</i>	29
<i>Art. 49 Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti.....</i>	29
<i>Art. 50 Gestione delle vertenze e spese di resistenza.....</i>	29
<i>Art. 51 Esclusioni.....</i>	30
<i>Art. 52 Franchigia.....</i>	31


**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.).. 32**

<i>Art. 53 Soggetti assicurati.....</i>	32
<i>Art. 54 Oggetto dell'assicurazione -Responsabilità Civile verso figure soggette all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.).....</i>	32
<i>Art. 55 Estensione malattie professionali.....</i>	33
<i>Art. 56 Esclusioni.....</i>	33
<i>Art. 57 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato.....</i>	33

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI GESTIONE IMPIANTI ..... 35**

<i>Art. 58 Soggetti assicurati.....</i>	35
<i>Art. 59 Collaboratori.....</i>	35
<i>Art. 60 Danni da sospensione od interruzione di esercizio.....</i>	35
<i>Art. 61 Danni da incendio.....</i>	35
<i>Art. 62 Danni a cose in consegna e custodia.....</i>	36
<i>Art. 63 Servizi complementari di impianti sportivi.....</i>	36
<i>Art. 64 Parchi.....</i>	36

**FIDASC**  
CONTRAENTE ASSICURATO

*Il Presidente*  




**COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.**  
UN PROCURATORE



<i>Art. 65 Estensione di garanzia.....</i>	<i>37</i>
<b>SEZIONE SOMME ASSICURATE .....</b>	<b>39</b>
GARANZIA INFORTUNI .....	39
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI .....	40
GARANZIA RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.).....	40
<b>SEZIONE PREMI .....</b>	<b>41</b>
<i>PREMI UNITARI INFORTUNI.....</i>	<i>41</i>
<i>PREMI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI/ VERSO PRESTATORI DI LAVORO.....</i>	<i>41</i>

CONTRAENTE/ASSICURATO  
**FIDASC**  
*Il Presidente*



COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

**CONVENZIONE ASSICURATIVA**  
**PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI,  
VERSO PRESTATORI DI LAVORO  
A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPORTIVE DA  
CACCIA  
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE  
E DEI SUOI TESSERATI**

Tra la **FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPORTIVE da CACCIA** e la **UNIPOL Assicurazioni** designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole **Federazione** e **Società**, viene stipulata la seguente convenzione per le garanzie contro Infortuni, Malattia, Responsabilità Civile Verso Terzi, Verso Prestatori di Lavoro a favore della F.I.D.A.S.C. dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società e dei suoi Tesserati.

**Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione**

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 1, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2008 e termina alle ore 24.00 del 31.12.2009 con tacito rinnovo.. In mancanza di disdetta data da una delle Parti a mezzo raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, la Convenzione è prorogata per la durata di un anno, e così successivamente.

**Art. 2 Obblighi della Federazione**

La Federazione si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dall'accordo.

**Art. 3 Foro competente - clausola arbitrale**

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione a validità, interpretazione, esecuzione e/o scioglimento della presente Convenzione sarà rimessa ad un tentativo di conciliazione stragiudiziale da esperire previo ricorso ad un organismo di

FIDASC  
CONTRAENTE ASSICURATO  
*Il Presidente*



COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

conciliazione ed arbitrato iscritto al relativo registro ex art. 38 D Leg. 5/2003 presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione la decisione della controversia sarà rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo dai primi due, sempre previo ricorso ad un Organismo di Conciliazione arbitrato iscritto al relativo registro ex art. 38 D.Lgs 5/2003 presso il Ministero della Giustizia.

L'attivazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato saranno disciplinate dai regolamenti di conciliazione ed arbitrato dell'Organismo di conciliazione ed arbitrato adito nel rispetto del D.Lgs. 5/2003 e del codice di procedura civile.

#### Art. 4 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker AON S.p.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker AON S.p.A. il quale tratterà con l'Impresa Assicuratrice..

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all'Impresa.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all'Impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005.

L'opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie della presente Convenzione con un'aliquota provvigionale del 12% (dodici per cento) da applicarsi ai premi imponibili della Convenzione.

FIDASC  
CONTRAENTE ASSICURATO  
*Il Presidente*



COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA (RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100N° FOGLIO 7 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE**  
**PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI, MALATTIA, RESPONSABILITÀ CIVILE**  
**VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO**  
**A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPORTIVE da**  
**CACCIA**  
**DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE**  
**E DEI SUOI TESSERATI**

**DEFINIZIONI**

- Assicurato: la persona o l'ente garantito dalla copertura assicurativa
- Assicurazione: il contratto di assicurazione
- Polizza: il documento che prova l'assicurazione
- Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società
- Atleta: il tesserato che svolge l'attività sportiva rientrante negli scopi della Contraente a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico
- Dirigente il soggetto tesserato con tale titolo
- Tecnici i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico
- Tesserato: ogni singolo soggetto od Ente iscritto alla Federazione
- Circolo: la società Sportiva affiliata alla F.I.D.A.S.C.
- Contraente: la FEDERAZIONE. ITALIANA DISCIPLINE ARMI SPORTIVE DA CACCIA

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100FOGLIO 8 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
N° (uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

- Beneficiari:** l'assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato
- Franchigia:** è l'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico che per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo.
- Massimale:** è l'importo massimo della prestazione della Società
- Scoperto:** è l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
- Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
- Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- Ricovero:** permanenza in istituto di cura (pubblico o privato) con almeno un pernottamento.
- Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
- Assistenza infermieristica:** l'assistenza prestata da personale munito di specifico diploma.

**Grandi interventi:** l'intervento chirurgico, reso necessario da malattia o infortunio, indicato nell'allegato "grandi interventi".

**Ambulatorio:** la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale;

**Istituto di cura:** l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche;

**Trattamento chirurgico:** provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in Istituto di cura

**Day Hospital:** struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata a erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica

**Soggetti A:** Presidente, Consiglieri Federali, Segretario Generale, Revisori dei Conti, Dirigenti, Istruttori, Allenatori, Tecnici, Medici Federali e Giudici.

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100FOGLIO 10 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONEN°  
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

## NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

### **Art. 5 Manifestazioni unitarie**

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali la F.I.D.A.S.C. abbia ufficialmente aderito.

### **Art. 6 Assicurazioni per conto altrui**

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

### **Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

### **Art. 8 Aggravamento del rischio**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

### **Art. 9 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

CONTRAENTE/ASSICURATO  
FIDASC  
Il PresidenteCOMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

## Art. 10 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio

Premesso che:

- i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi;
- l'importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni – premio unitario – premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato alla Società per ciascun anno assicurativo;

si conviene che:

- il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati previsti alla Sezione Premi.

Entro la data del 31.01 di ciascun anno la Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero degli Assicurati (iscritti) suddivisi per categoria riferito all'anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

## Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui consegna il titolo che dà diritto all'assicurazione ai sensi del successivo art. 12 "Titoli che danno diritto all'assicurazione" della presente Sezione, e scadrà comunque il 31/12 successivo di ogni anno.

I premi devono essere pagati al Broker.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del 01 Gennaio 2008, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 30 giorni.

Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio comprensivo verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

FIDASC  
CONTRAENTE ASSICURATO  
Il Presidente



COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351

POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100

FOGLIO 12 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE

(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

A parziale deroga del precedente comma, e solo ed esclusivamente per la garanzia infortuni, in caso di mancato pagamento del premio da parte della Contraente, qualora l'Assicurato possa esibire il titolo che da diritto all'assicurazione rilasciato precedentemente la data di infortunio, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa, fatto salvo il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 C.C. contro la Contraente.

Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo, in data posteriore alla adesione alla Convenzione, ma anteriore alla segnalazione dei nominativi alla Società, quest'ultima esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.

L'assicurazione vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi della legge dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.D.A.S.C., posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla F.I.D.A.S.C. stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva controllata dalla organizzazione della F.I.D.A.S.C.

## Art. 12 Titoli che danno diritto all'assicurazione

Il titolo che costituisce diritto senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative è:

- la presenza negli archivi del tesseramento della Contraente;
- Adesione Integrativa;
- Affiliazione alla F.I.D.A.S.C.

Le Tessere e affiliazioni verranno rilasciati a cura della F.I.D.A.S.C. anche a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati regionali, provinciali, territoriali, Società affiliate) da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

### Formula integrativa:

E' prevista la facoltà per ogni tesserato, attraverso l'adesione alle coperture integrative previste nella convenzione, di elevare i massimali infortuni come previsti nella sezione Somme Assicurate

FIDASC  
CONTRAENTE/ASSICURATO  
Presidente



COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

Avranno diritto alle garanzie previste nelle Integrative tutti i tesserati che ne faranno richiesta attraverso la compilazione dell'apposito modulo di adesione che invieranno via fax al broker con allegata copia del versamento del relativo premio.

La copertura si intende operante dalle ore 24 del giorno successivo a quello di avvenuto versamento del premio.

### Art. 13 Denuncia dei sinistri

- 
- La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Sede della AON Risk Management S.r.l. – Via Claudia, 10 – 00184 ROMA entro 60 giorni dall'evento ovvero dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art. 1913 e 1915 del Codice Civile.
- A parziale deroga di quanto anzidetto resta inteso che qualora l'Assicurato dovesse trasmettere la denuncia alla Contraente, quest'ultima potrà provvedere in sostituzione dell'assicurato medesimo, alla trasmissione della denuncia al sopraccitato indirizzo.

### Art. 14 Oneri fiscali

- Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 15 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100FOGLIO 14 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
N°  
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

## Art. 17 Interpretazione del Contratto

In caso di eventuali controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

## Art. 18 Rescissione del contratto

La Società può recedere dal contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Articolo 1 *"Durata e decorrenza della Convenzione"*.

## Art. 19 Foro competente

Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza o domicilio dell'Assicurato.

## Art. 20 Dichiarazioni della Società

La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.

## Art. 21 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

CONTRAENTE ASSICURATO  
**FIDASC**  
*Il Presidente*COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA (RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100FOGLIO 15 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
N°  
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

## SEZIONE INFORTUNI

### **Art. 22 Soggetti Assicurati**

L'assicurazione vale per i Tesserti ed i Soggetti A iscritti alla F.I.D.A.S.C.

### **Art. 23 Oggetto del rischio**

L'assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive, vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva, rientranti negli scopi della F.I.D.A.S.C. in occasione di riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti anche con mezzi propri o come trasportati su mezzi di altro convocato e/o tesserato sempreché documentate attraverso verbali, corrispondenza con data certa, atti di repertorio della F.I.D.A.S.C. e degli organi competenti.

A maggior chiarimento si precisa, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, che l'attività comprende:

- L'attività sportiva con armi da caccia su bersagli artificiali mobili e/o fissi attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive in Italia e all'Estero;
- L'organizzazione di attività cinofile in Italia e all'Estero;
- L'attività istituzionale della propria organizzazione

Le garanzie di polizza sono operanti anche quando gli Assicurati in qualità di trasportati di mezzi pubblici o privati o quali conducenti di mezzi ad uso privato subiscano l'infortunio durante:

- a) il tragitto dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro (se lavoratore dipendente) sino al luogo di gara in sede e/o allenamento, e/o viceversa, con il percorso più breve e diretto senza interruzione o sosta per motivi estranei all'attività sportiva e comunque entro 1 (una) ora dall'inizio o termine della gara o allenamento, salvo comprovati e documentati impedimenti;
- b) durante le trasferte per gare e/o ritiri fuori sede, il tempo necessario per raggiungere il campo di gara o di ritiro. Per l'identificazione delle persone danneggiate faranno fede i referti della Contraente ed, in subordine, le convocazioni societarie. In tal caso la denuncia di sinistro dovrà riportare la firma del Dirigente accompagnatore indicato nel predetto referto o convocazione. In questo caso la garanzia esplicherà il proprio effetto anche per il tragitto da casa o luogo di lavoro (se trattasi di lavoratore dipendente) sino al

CONTRAENTE/ASSICURATO  
FIDASC  
Il PresidenteCOMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

- punto di raduno e viceversa entro i limiti previsti dal precedente punto a);  
c) il rischio in itinere sarà operante semprechè alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro.

## Art. 24 Estensioni di garanzia

Sono compresi in garanzia anche:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. infezioni conseguenti a infortunio, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze;
3. gli infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;
4. l'annegamento;
5. l'assideramento e/o il congelamento;
6. colpi di sole e/o di calore;
7. gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
8. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze gravi;
9. le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di ernia direttamente collegabile con l'evento traumatico;
10. le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari;

## Art. 25 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e dall'esercizio di sport aerei in genere, salvo quanto previsto al successivo Art. 36 - Rischio volo;
- c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- e) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in

FIDASC  
CONTRAENTE/ASSICURATO  
*Il Presidente*



COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100FOGLIO 17 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
N° (uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

- gare, competizioni e relative prove;
- f) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati;
  - g) da guerra e insurrezioni;
  - h) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere;
  - i) da malaria, malattie tropicali e carbonchio;
  - j) da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali e/o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

### Art. 26 Esonero denuncia di infermità

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire.

Se l'evento indennizzabile a termini di polizza colpisce una persona che non è fisicamente sana si applicherà quanto disposto dall'art.35 Criteri di indennizzabilità.

### Art. 27 Esonero denuncia altre assicurazioni

Si dà atto che il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Compagnie per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, lesione, ed indennità di ricovero, ad eccezione fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.

### Art. 28 Rinuncia alla rivalsa

L'Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

FIDASC  
CONTRAENTE/ASSICURATO  
*F. Presidente*COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

## Art. 29 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sintomi e disturbi mentali organici.

Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.

## Art. 30 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario.

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato.

## Art. 31 Infortuni determinati da calamità naturali

Con riferimento all'art. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l'estensione dell'assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite:

- In caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare il 10% dei premi del Ramo Infortuni raccolti nell'anno precedente l'evento, rilevabile nel relativo bilancio di esercizio.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.

FIDASC  
CONTRAENTE/ASSICURATO  
*Il Presidente*COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100N° FOGLIO 19 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

### Art. 32 Evento con pluralità di infortuni

Nel caso di un evento che colpisca più persone assicurate, l'indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l'importo massimo di Euro 6.000.000,00.

### Art. 33 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo, con l'intesa che la valutazione e la liquidazione dei danni avvengono in Italia, con pagamento degli indennizzi in Euro.

### Art. 34 Limite di età

Fermi restando i limiti dettati dai Regolamenti Federali, comunque l'assicurazione viene prestata senza limiti di età.

### Art. 35 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all'infortunio stesso; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

### Art. 36 Rischio volo

L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeri;
- da aeroclubs.

FIDASC  
CONTRAENTE/ASSICURATO  
Il PresidenteCOMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi per aeromobile:

Euro 5.200.000,00 per il caso morte  
Euro 5.200.000,00 per il caso invalidità permanente  
Euro 5.200,00 per il caso inabilità temporanea;

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti sopra indicati, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti ed il totale degli indennizzi dovuti.

La garanzia inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui ne discende.

### Art. 37 Prestazioni

#### a) Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte dell'Assicurato, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per la morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

#### b) Morte presunta

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso morte agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Nel caso in cui, dopo il pagamento dell'indennizzo, risulti che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

### c) Lesioni

L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo nella misura prevista come segue:

- per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella tabella A allegata alla quale verrà applicato il massimale di riferimento

Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l'indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall'art. 35.

#### *Precisazioni:*

- Per "frattura" s'intende una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
- Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
- Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo.
- Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'assicurato)
- Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell'indennizzo indicato.
- Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
- I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-

FIDASC  
CONTRAENTE/ASSICURATO  
Il Presidente



COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100FOGLIO 22 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
N°  
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell'indennizzo.

- Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
- Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco dei 60 giorni dall'evento, tetraplegia o paraplegia, l'indennizzo previsto per la lesione sarà venti volte superiore a quanto indicato nella relativa tabella di riferimento.
- Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso.
- Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l'accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
- Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall'evento che ne abbia determinato la causa, l'assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di "Frattura dell'osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa".

In presenza di frattura cranica l'indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni.

L'indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.

- Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale.

Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.

### Art. 38 Controversie sulla natura degli infortuni

In caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonché sull'applicazione dei criteri di

CONTRAENTE/ASSICURATO  
FIDASC  
Il PresidenteCOMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

indennizzabilità, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest'ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico, a scelta dell'Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell'Assicurato stesso.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

### Art. 39 Pagamento dell'indennità

Nel caso di Infortunio il pagamento dell'indennità sarà effettuato in Euro e comunque in Italia.

### Art. 40 Estensioni speciali

#### *Perdita dell'anno scolastico*

CONTRAENTE/ASSICURATO **FIDASC**  
*Il Presidente*



COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100FOGLIO 24 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
N°  
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità della percentuale di invalidità permanente, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all'assicurato verrà corrisposto il 20% dell'indennizzo erogato per lesioni.

### ***Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore***

Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.

### ***Rischio guerra***

A parziale deroga dell'art. 25 lettera g), l'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.

Sono comunque esclusi dalla garanzia infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

### ***Rimpatrio salma***

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all'estero, la Società, fino alla concorrenza di Euro 2.600,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell'infortunio al luogo di sepoltura in Italia.

### ***Rientro sanitario***

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio occorso all'estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.600,00.

FIDASC  
CONTRAENTE ASSICURATO  
*Il Presidente*COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

***Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti***

Fermo quanto previsto nel precedente Art. 37 lett c), per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, sono rimborsate le relative spese documentate

***Avvelenamenti***

Fermo quanto previsto nel precedente Art. 37 lett. c), a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, sono rimborsate le relative spese documentate

***Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore***

Fermo quanto previsto nel precedente Art. 37 lett. c), a seguito di ricovero dell'assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione sono rimborsate le relative spese documentate.

***Danno estetico***

Si conviene che la Società rimborserà fino ad massimo di € 2.600,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza.

Tale estensione di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di età inferiore ai 14 anni .

**Art. 41 Rimborso Spese Mediche**

Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Don Joy, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per:

- 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);

CONTRAENTE ASSICURATO  
**FIDASC**  
*Il Presidente*COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

- 2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;
- 3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono.

Inoltre l'Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per:

- a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali;
- b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell'Assicurato;
- c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici;
- d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell'Assicurato;
- e) Cure dentarie, rese necessarie dall'infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l'infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l'evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista.

Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.

La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle fratture vertebrali anche se non dovesse comportare ricovero.

Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per evento.

Relativamente alle spese odontoiatriche derivanti da infortunio indennizzabile a termini della presente polizza, la garanzia si intende prestata con il limite di Euro 1.500,00 per anno e per persona.

Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'Assicurato stesso purché adeguatamente documentate.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in

CONTRAENTE ASSICURATO  
**FIDASC**  
*Il Presidente*



COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

originale, in Italia ed in Euro.

## Art. 42 Denuncia degli infortuni

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato e/o i suoi aventi diritto devono:

- a) Darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data dell'evento e/o dal momento in cui il Contraente e/o l'Assicurato e/o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile. La denuncia di sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento; alla stessa, qualora non fosse stato prestato in precedenza, deve inoltre essere allegato il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03; il mancato conferimento del consenso costituisce per la Compagnia legittimo impedimento alla trattazione del sinistro;
- b) Documentare, fornendo ulteriori certificati medici il decorso delle lesioni; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze;
- c) Trasmettere, in caso di ricovero, copia integrale della cartella clinica e di ogni documento – medico e non;
- d) Consentire in ogni caso alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti, anche di carattere medico sulla persona dell'Assicurato, ritenuti, ad insindacabile giudizio della stessa e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura del sinistro, necessari ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo ed alla sua quantificazione.

## Art. 43 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

CONTRAENTE/ASSICURATO

FIDASC  
Il PresidenteCOMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

## **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

### **Art. 44 Descrizione del rischio**

La presente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria volontà per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'attività dei soggetti assicurati riguarda:

- La promozione e l'organizzazione delle attività sportive:
- L'esercizio e lo svolgimento di attività sportiva e tutte le attività rientranti negli scopi della Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia.

### **Art. 45 Soggetti Assicurati**

L'assicurazione vale per i Circoli affiliati alla F.I.D.A.S.C. e per i tesserati, i Soggetti A iscritti alla Federazione stessa

### **Art. 46 Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222.

### **Art. 47 Limiti Territoriali**

La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero.  
Non saranno risarciti i danni derivanti da condanne punitive e/o esemplari.

CONTRAENTE/ASSICURATO  
**FIDASC**  
*Il Presidente*



COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100FOGLIO 29 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
N° (uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

## Art. 48 Novero dei terzi

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro - dipendenti e non dipendenti - nei confronti dei quali la Contraente, le sue strutture e le Società affiliate alla F.I.D.A.S.C. siano tenute all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., quando subiscano il danno in occasione di servizio.

Sono considerati Terzi fra di loro:

- i Tesserati, ed i Tesserati stessi aderenti alla F.I.D.A.S.C. nei confronti di quest'ultima, dei Comitati Regionali, Provinciali e delle Società affiliate;
- il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

## Art. 49 Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti

Qualora a favore dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

## Art. 50 Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume, fino alla loro definizione, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell'Assicurato, designando, previa intesa con lo stesso, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

FIDASC  
CONTRAENTE/ASSICURATO  
*Presidente*COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano designati nelle modalità di cui sopra e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Si precisa che la difesa dell'Assicurato viene assunta dalla Società in sede sia civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

## Art. 51 Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- b) provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- c) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da questi detenute;
- d) da furto;
- e) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
- f) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori;
- h) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
- i) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di aeromobili;
- j) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti

successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso od aperta al pubblico;

- k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) da detenzione od impiego di esplosivi;
- m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- n) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
- o) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- p) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- q) causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
- r) dall'esercizio e dallo svolgimento di qualsiasi attività rientrante nella Legge 157/92 e successive integrazioni e/o modificazioni.

## Art. 52 Franchigia

L'assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 150,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose.

CONTRAENTE/ASSICURATO  
**FIDASC**  
*Il Presidente*COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100FOGLIO 32 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
N°  
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

## **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

### **Art. 53 Soggetti assicurati**

Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per la Contraente, per le sue strutture Regionali e Provinciali e per le Società affiliate alla F.I.D.A.S.C. quando svolgono attività organizzate F.I.D.A.S.C.

### **Art. 54 Oggetto dell'assicurazione -Responsabilità Civile verso figure soggette all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.)**

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

Relativamente alla componente "Danno Biologico" l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di € 2.582,28 per ogni persona infortunata.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

CONTRAENTE/ASSICURATO  
FIDASC  
Il PresidenteCOMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

## Art. 55 Estensione malattie professionali

A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

## Art. 56 Esclusioni

A deroga di quanto previsto nell'art. 51, la presente garanzia non comprende unicamente i danni:

- da detenzione od impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

## Art. 57 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato

La Contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

CONTRAENTE/ASSICURATO  
FIDASC  
Il Presidente



COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100N° FOGLIO 34 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
(uno, due,tre, ecc. di totale pagine)

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

FIDASC  
CONTRAENTE ASSICURATO  
*Il Presidente*COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

## **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI GESTIONE** **IMPIANTI**

### **Art. 58 Soggetti assicurati**

Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per la Contraente, per le sue strutture Regionali e Provinciali.

Sono inoltre operanti per le Società affiliate alla F.I.D.A.S.C., che per la gestione dell'impianto ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio assicurativo. Per dette Società affiliate l'estensione di garanzia decorrerà dalle ore 24.00 della data di pagamento del premio assicurativo.

### **Art. 59 Collaboratori**

La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere.

### **Art. 60 Danni da sospensione od interruzione di esercizio**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. A condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso.

### **Art. 61 Danni da incendio**

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per i danni di cose da terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute

FIDASC  
CONTRAENTE ASSICURATO  
*Fidasc Presidente*



COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100FOGLIO 36 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
N°  
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso.

### Art. 62 Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia.

Sono comunque esclusi:

- i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza;
- i danni ai beni strumentali utilizzati per l'attività assicurata.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 51, la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 150,00, fermo restando che la Società non risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

### Art. 63 Servizi complementari di impianti sportivi

Fermo quanto indicato nell'art. 54, la garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di impianti sportivi in genere anche per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi.

### Art. 64 Parchi

La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi adibite a maneggi, compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l'uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi.

FIDASC  
CONTRAENTE ASSICURATO  
*Presidente*COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100N° FOGLIO 37 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

## Art. 65 Estensione di garanzia

A maggiore precisazione e/o estensione dell'oggetto dell'assicurazione si conviene che sono comprese in garanzia i sotto - elencati rischi e/o attività anche cedute in appalto con l'intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la R.C. dell'appaltante.

- A. servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
- B. organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l'allestimento e lo smontaggio
- C. servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
- D. operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell'Assicurato;
- E. conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l'attività;
- F. servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dello stabilimento;
- G. servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda e/o circolo;
- H. proprietà ed uso, anche all'esterno dell'azienda e/o circolo, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- I. operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- J. servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all'interno dei complessi sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliare addetto purchè tesserato.
- K. esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purchè inerenti all'attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall'attività svolta negli stessi.
- L. proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune, stadi e piscine.
- M. L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati, alle persone trasportate.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una

CONTRAENTE/ASSICURATO

FIDASC  
Il PresidenteCOMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100N° FOGLIO 38 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)

franchigia fissa di € 260,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Per la garanzia di cui al presente articolo non vale, quindi, l'eventuale estensione territoriale ad altri paesi.

- N. La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni (esclusi quelli da furto ed incendio) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di G.U.G. e/o Dirigenti di squadre ospiti, purchè affidati in custodia o consegna ed in sosta nell'area degli impianti.

Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 25% del danno risarcibile con il minimo assoluto di € 260,00.

CONTRAENTE/ASSICURATO **FIDASC**  
*Il Presidente*COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100FOGLIO 39 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONEN°  
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)**SEZIONE SOMME ASSICURATE****GARANZIA INFORTUNI***Tesserati*

Caso morte	€	80.000,00
Caso invalidità permanente	€	80.000,00
Rimborso spese mediche	€	2.000,00

*Soggetti A, Integrative*

Caso morte	€	110.000,00
Caso invalidità permanente	€	110.000,00
Rimborso spese mediche	€	3.000,00



AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100N° FOGLIO 40 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONE  
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)**GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI***Tesserati, Soggetti A*

per ogni sinistro € 550.000,00  
ma con il limite per ogni persona danneggiata di € 550.000,00  
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più  
persone di € 550.000,00

*Società affiliate*

per ogni sinistro € 1.200.000,00  
ma con il limite per ogni persona danneggiata di € 1.200.000,00  
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più  
persone di € 1.200.000,00

*Contraente e Gestione Impianti*

per ogni sinistro € 2.000.000,00  
Ma con il limite per ogni persona danneggiata di € 2.000.000,00  
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più  
persone di € 2.000.000,00

**GARANZIA RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)***Contraente, Società Affiliate*

per ogni sinistro € 550.000,00  
Ma con il limite per ogni persona danneggiata di € 550.000,00

CONTRAENTE/ASSICURATO  
TDASC  
Il PresidenteCOMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.  
UN PROCURATORE

**SEZIONE PREMI**

***PREMI UNITARI INFORTUNI***

Tesserati	n.	5.200	x	€ 1,44	=	€ 7.488,00
Soggetti A	n.	500	x	€ 4,70	=	€ 2.350,00
Integrativa	n.	1	x	€ 150,00	=	€ 150,00

=====

Totale Premi = € 9.988,00

***PREMI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI/ VERSO PRESTATORI DI LAVORO***

Tesserati	n.	5.200	x	€ 0,50	=	€ 2.600,00
Soggetti A	n.	500	x	€ 0,60	=	€ 300,00
Società Affiliate	n.	450	x	€ 0,67	=	€ 300,00
Federazione	n.	1	x	€ 500,00	=	€ 500,00

=====

Totale Premi = € 3.700,00

***PREMI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI/ Gestione Impianti***

Società Affiliate	n.	1	x	€ 500,00	=	€ 500,00
-------------------	----	---	---	----------	---	----------

**TOTALE PREMI GENERALE**


**€ 14.188,00**

AGENZIA  
ROMA 2351  
2351POLIZZA(RAMO-NUMERO)  
77/52000200  
65/52000100FOGLIO 42 di 42 ALLEGATO A  POLIZZA  VARIAZIONEN°  
(uno, due, tre, ecc. di totale pagine)**PREMIO MINIMO ANNUALE**


La Contraente riconosce un premio annuale, corrispondente al totale dell'importo derivato dalla somma dei premi relativi alla SEZIONE PREMI, di Euro € 14.188,00.

**PAGAMENTO DEL PREMIO**

La Contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo di € 14.188,00  
Il pagamento dei premi verrà corrisposto in 4 rate uguali ciascuna pari ad € 3.547,00  
con le seguenti scadenze: 31.12, 31.03, 30.06 e 30.09 di ogni anno

**FEDERAZIONE ITALIANA  
DISCIPLINE ARMI SPORTIVE DA  
CACCIA****UNIPOL Assicurazioni****FIDASC  
Il Presidente**

CONTRAENTE ASSICURATO

**FIDASC  
Il Presidente****COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.**  
UN PROCURATORE